Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 19 gennaio — Numero 15

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I - Leggi e Decreti

Errata-corrige.

Nel R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1785, che reca modificazioni ed aggiunte ai RR. decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 1858; 8 giugno 1920, n. 770, e 30 novembre 1920, n. 1442, relativi all'ordinamento degli uffici e del personale postale-telegrafico-telefonico, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 301 nell'anno 1920, per inesattezza della copia trasmessaci, sono incorsi i seguenti errori:

All'articolo 24: penultimo capoverso, rigo 6°, ove è detto « di cui ai nn. 1 e 3 del testo unico » doveva dirsi: « di cui ai nn. 1 e 3 *dell'articolo 3*, del testo unico ».

All'articolo 30, 2° comma, rigo 2°, è stato stampato « quadro III-*B* della tabella predetta » invece di « quadro III *C* della tabella predetta ».

Ed all'articolo 77, rigo 3°, si è stampato « a tutto il personale dei quadri II della tabella *B*, » invece di « a tutto il personale dei quadri VI della tabella *B* », come qui si rettifica.

Il numero 1893 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerato che il progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1920, non venne approvato prima della chiusura dei lavori parlamentari;

Ritenuta la necessità di autorizzare la proroga del detto esercizio provvisorio per assicurare il normale funzionamento dell'Amministrazione;

Vista la legge 8 luglio 1920, n. 1037;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La facoltà concessa colla legge 8 luglio 1920, numero 1037, per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921, è prorogata sino a che gli stati stessi non sieno approvati per legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1844 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739;

Riconosciuta l'opportunità di mettere in armonia le tabelle degli stipendi per il personale dell'Istituto superiore forestale di Firenze con quelle portate dai Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231, che regolano lo stato giuridico ed economico delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi dei professori ordinari e straordinari dell'Istituto superiore forestale nazionale di Firenze, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 834, sono variati nel modo seguente:

Professori ordinari: stipendio iniziale L. 11.000 che si accresce fino ad un massimo di L. 14.000 con tre aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno;

Professori straordinari: stipendio iniziale L. 9000 che si accresce sino ad un massimo di L 12.000 con 4 aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio, di cui all'articolo precedente, hanno effetto dal 1° maggio 1919 fino alla concorrenza di L. 2000 ivi compreso l'aumento concesso con R. decreto 19 giugno 1919, n. 973. La differenza in più sarà corrisposta con quote annuali non superiori a L. 1000.

Art. 3.

Il limite dello stipendio per la concessione dell'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, è elevato a L. 14,000.

Art. 4.

Ai professori attuali, che, prima della loro nomina a straordinario o ad ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualità di incaricati, in virtù del decreto Ministeriale nel R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze od in una delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia, e che senza interruzione siano stati assunti in ruolo è concesso, a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestati nella qualità d'incaricati.

Per i professori che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente, sarà concesso in una sola volta.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 5.

Gli stipendi degli assistenti di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 834, sono elevati a L. 5000 con due aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

Agli attuali assistenti sarà attribuito lo stipendio corrispondente al numero degli anni di servizio nel grado a decorrere dal 1° maggio 1919.

Art. 6.

Gl'incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con un'indennità di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita, in modo che il totale non superi 2800 lire annue.

Gl'incarichi, a chi non sia professore ufficiale, sono retribuiti con L. 3500 annue.

Art. 7.

L'attuale stipendio del segretario economo è elevato a L. 4000 fino a raggiungere un massimo di L. 7000 secondo l'annessa tabella *A*, con decorrenza dal 1° maggio 1919.

Art. 8.

L'attuale stipendio degli applicati di segreteria è elevato a lire 3000 fino a raggiungere un massimo di L. 5500 secondo l'annessa tabella *B*, con decorrenza dal 1° maggio 1919.

Art. 9.

L'attuale assegno ai capi tecnici è elevato a L. 4000 fino a raggiungere il massimo di L. 6500 secondo l'annessa tabella *C* dal 1° maggio 1919.

Art. 10.

L'attuale assegno al personale d'inservienza è elevato a L. 2400 sino a raggiungere un massimo di L. 4700 secondo l'annessa tabella *D*.

Art. 11.

All'attuale personale tecnico e di inservienza sarà attribuito l'assegno corrispondente al numero degli anni di servizio di ruolo prestati.

Al personale ora in carica che prima di essere assunto in ruolo abbia prestato servizio in modo continuativo in virtù di un provvedimento reale o ministeriale e senza interruzione nel R. Istituto superiore forestale di Firenze od in una delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia, è concessa, a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di assegno uguale al terzo degli anni di servizio prestato anteriormente alla assunzione in ruolo.

Per coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio, di cui al comma precedente, sarà concesso in una sola volta.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 12.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella A.

Segretario-economo.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 4700 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 5400 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 25° anno di grado.

Tabella B.

Applicati di segreteria.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Tabella C.

Assegni dei capi tecnici.

Assegno iniziale L. 4000.

1° aumento quinquennale di L. 400, L. 4400.
2° id. id. L. 400, L. 4800.
3° id. id. L. 400, L. 5200.
4° id. id. L. 400, L. 5600.
5° id. id. L. 400, L. 6000.
6° id. id. L. 500, L. 6500.

Tabella D.

Assegni al personale d'inservienza.

Assegno iniziale L. 2400.

Aumenti quinquennali:
1° di L. 300 L. 2700.
2° di L. 300 L. 3000.
3° di L. 300 L. 3300.
4° di L. 400 L. 3700.
5° di L. 400 L. 4100.
6° di L. 300 L. 4400.
7° di L. 300 L. 4700.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.
Il ministro di agricoltura
MICHELI.

Il numero 1878 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;
Visto il regolamento 13 novembre 1919, n. 2431;
Visto il decreto Reale dell'11 febbraio 1915, n. 312, con il quale la R. scuola media di commercio di Palermo fu classificata scuola di 3° grado con il titolo di R. Istituto commerciale;
Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto commerciale di Palermo del 28 ottobre 1920;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
All'art. 1 del decreto Reale dell'11 febbraio 1915, n. 312, à aggiunto il seguente comma:
Il R. Istituto commerciale di Palermo è autorizzato a rilasciare ai propri licenziati il titolo di ragioniere commerciale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1896 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19;
Vista la tabella *F* allegata al decreto medesimo;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1884, col quale, per le esigenze dell'Amministrazione centrale delle colonie, venne aumentato un posto di giudice di 1ª categoria nei ruoli organici della magistratura;
Ritenuta la necessità, conseguente alle modificazioni apportate nei ruoli organici della magistratura, di sostituire al posto anzidetto quello di presidente di tribunale o consigliere di Corte d'appello;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della giustizia e degli affari per il culto e con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A decorrere dal 16 dicembre 1920 è soppresso il posto di giudice di 1ª categoria creato col R. decreto 21 dicembre 1916, n. 1884, nei ruoli organici della magistratura, approvati con la legge 19 dicembre 1912, n. 1311, modificati coi Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2231, e 21 dicembre 1919, n. 2487, ed in sua vece è aumentato negli stessi ruoli un posto di presidente di tribunale o consigliere di appello.
La spesa in base allo stipendio inerente il detto grado secondo la tabella annessa al citato decreto 27 no-

vembre 1919, n. 2231, farà carico al Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1898 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 22 gennaio 1911, n. 78, che riordina la Commissione centrale dei valori per le dogane e i successivi RR. decreti 18 febbraio 1912, n. 148; 1° febbraio 1914, n. 153 e il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 428, che ne modificano parzialmente la composizione;

Vista l'attuale ripartizione del personale e dei servizi dei Ministeri dell'industria e commercio e delle finanze;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del Regio decreto 22 gennaio 1911, n. 78, modificato coi Regi decreti 18 febbraio 1912, n. 148, e 1° febbraio 1914, n. 153, e dal decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 428, è sostituito il seguente:

« Art. 1. — La Commissione centrale dei valori per le dogane, istituita per lo accertamento o la determinazione dei valori delle merci adoperati nelle statistiche doganali, esistente presso il Ministero per l'industria e il commercio, è composta nel modo seguente:

a) i direttori generali dell'agricoltura, delle foreste, delle dogane e imposte indirette, del commercio;

b) il vice direttore generale delle dogane e imposte indirette, direttore dell'ufficio trattati e legislazione doganali;

c) l'ispettore generale dell'industria;

d) il direttore del laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

e) il capo del servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato;

f) un ispettore del ruolo tecnico del commercio, di grado non inferiore a ispettore superiore;

g) un ispettore del ruolo tecnico dell'industria, di grado non inferiore a ispettore superiore;

h) due ispettori o ingegneri capi delle miniere;

i) un ispettore superiore delle foreste;

j) cinque componenti scelti fra esercenti industrie o commercio, o fra altre persone di notoria competenza in materia di industrie e commercio ».

Art. 2.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, che provvederà con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1876. Regio decreto 5 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, dal 1° gennaio 1921, viene aumentata la retta per le alunne del R. Collegio « M. Adelaide » di Palermo.

N. 1877. Regio decreto 5 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, dal 1° ottobre 1920, viene aumentata la retta per le alunne interne del R. Collegio femminile di Montagnana (Padova).

N. 1879. Regio decreto 16 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene modificato l'art. 6 del vigente statuto organico della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana in Treviso.

N. 1880. Regio decreto 23 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio cooperativo piemontese delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole, con sede in Torino viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1895. Regio decreto 28 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario.

N. 1900. Regio decreto 30 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro del tesoro, l'Opera di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati, con sede in Roma, viene eretta in ente morale sotto la vigilanza del Ministero stesso, (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra) e ne è approvato lo statuto relativo.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 18 e 21, secondo comma del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567, concernente l'applicazione dei diritti erariali o dei diritti addizionali sui biglietti per pubblici spettacoli:

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1921, avranno effetto nella provincia di Milano le disposizioni dell'art. 18 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567, per quanto concerne i biglietti venduti per gli spettacoli e trattenimenti di che agli articoli 12 e 16 dello stesso decreto modificato col successivo decreto 5 giugno 1920, n. 767, e per i biglietti delle scommesse indicati all'art. 88 della legge sulle tasse di bollo, testo unico 6 gennaio 1918, n. 135.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 dicembre 1920.

Il ministro
FACTA.

IL COMMISSARIO GENERALE per gli approvvigionamenti e i consumi

Visti i decreti 3 gennaio 1918, n. 49, 17 giugno 1920, n. 1043 la legge 30 settembre 1920, n. 1349 e il decreto Commissariale 10 novembre 1920;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni ristrettive alla libertà di commercio della ricotta e del formaggio prodotti nella provincia di Grosseto, nell'annata casearia 1920-921.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 16 gennaio 1921.

Il commissario generale
SOLERI.

IL COMMISSARIO GENERALE per gli approvvigionamenti e i consumi

In virtù dei poteri di cui al decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 76;

Visti i decreti 10 maggio 1917, n. 788 e 2 marzo 1919, n. 410, e il decreto 9 novembre 1919, n. 2053;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 208;

Ritenuta la necessità imprescindibile ed urgente di incoraggiare tempestivamente le opere per la buona conservazione del risone raccolto nel 1920, tuttora in possesso dei risicultori;

Decreta:

Articolo unico.

Ai risicultori, che avranno curata e conseguita la conservazione dei risoni del raccolto 1920, sarà corrisposto sui quantitativi che consegneranno dal 1° febbraio 1921 in poi, oltre al compenso di cui all'art. 5 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 208, un premio per ogni quintale di risone consegnato in perfetto stato di conservazione:

di cent. 10 per decade, per le consegne in febbraio 1921;

di cent. 15 per decade, per le consegne in marzo, oltre i premi accumulatisi per il mese precedente;

di cent. 20 per decade, per le consegne in aprile, oltre i premi accumulatisi nelle decadi dei due mesi precedenti.

Per i risoni consegnati dal 1° maggio 1921 in poi, saranno corrisposti i premi accumulatisi nelle decadi dei detti tre mesi precedenti.

Roma, 16 gennaio 1921.

Il commissario generale
SOLERI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta con cui l'Opera nazionale per i combattenti

domanda l'attribuzione al suo patrimonio del fondo « Nunziatella » sito in territorio di Capua, di proprietà del signor Alfredo Iannone, segnato nel vecchio catasto all'art. 3029 sez. F, ai nn. 23, 33 a 41, 44, 46, 47 a 50, 52, 53, 55 a 57, 65 a 67, 75 per l'estensione di moggia 940, pari ad ettari 313 circa;

Esaminati gli atti;

Udita la relazione del commissario gr. uff. Gatti;

Ritenuto che la richiesta dell'Opera è fondata sul titolo della attitudine del fondo ad importanti trasformazioni colturali;

Dalla relazione alligata alla richiesta risulta che il fondo è ora per la massima parte tenuto a prato naturale e destinato al pascolo; per circa ettari 60 è coltivato a canapa, lino e grano, avvicendandosi il cereale, con la coltura da rinnovo. Il fondo è piano, con lieve ed uniforme pendenza della sponda del Volturno che lo limita a sud, verso la rotabile Capua-Mondragone.

Il terreno formato dalle periodiche sovrapposizioni di limo del Volturno, è siliceo argilliforme, profondissimo, sufficientemente permeabile, facilmente dissodabile.

L'Opera nel suo piano di trasformazione si propone di sistemare il terreno rinsaldando le sponde del Volturno per evitare erosioni ed inondazioni, demolendo gli argini che ora dividono gli appezzamenti, costruendo strade di accesso ai fabbricati e strade secondarie con fossetti di scolo laterali, spurgando i canali di scolo ed aprendone dei nuovi; di provvedere per l'irrigazione innalzando l'acqua del Volturno con impianto idrovoro, di impiantare colture ortensi e di canapa, con rotazione di grano e di foraggere e colture arboree, specialmente di noci lungo i bordi degli appezzamenti e di filari di meli. La relazione rileva la rapidità e la sicurezza della ideata trasformazione, stante la fertilità naturale del terreno, la sua felice ubicazione, l'esempio dei terreni confinanti.

Ritenuto che il proprietario del fondo contrasta, ma inefficacemente la richiesta dell'Opera.

Egli oppone che il fondo non è soggetto a bonifica: argomento privo di valore, non essendo la richiesta di attribuzione fondata sul titolo della soggezione del fondo ad opere di bonifica.

Egli nega altresì che il terreno sia atto ad importanti trasformazioni colturali, ma non contesta specificatamente i risultati dalle constatazioni fatte dall'Opera ed i precisi dati di fatto contenuti nella relazione, che rendono all'evidenza giustificata la possibilità di una utile trasformazione di un terreno fertilissimo che ora è quasi totalmente mantenuto a prato naturale.

Ma non solo il proprietario non adduce alcun concreto e valido argomento, a sostegno del suo assunto; egli afferma di aver già stabilito di mettere a coltura intensiva l'intera tenuta, di fare piantagioni di noci, meli e altri alberi da frutta e con ciò sostanzialmente conferma la tesi sostenuta dall'Opera, ed il legittimo fondamento della richiesta attribuzione.

PER QUESTI MOTIVI:

Il Collegio, visti gli articoli 9, n. 3 e 11 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e l'art. 7 del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Pronunzia l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo sopra indicato e ne autorizza la immediata occupazione.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata, con i documenti relativi, nell'ufficio di segreteria del Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 7 dicembre 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti, estensore — *Brizi — Zattini — Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria di questo Collegio il giorno 11 dicembre 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 15 dicembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 18 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	150 59	Belgio	189 69
Londra	108 105	Berlino	46 74
Svizzera	448 75	Vienna	5 90
Spagna	385 50	Praga	36 70
New York	28 50	Pesos oro	22 58
Olanda	—	Pesos carta	9 80

Oro . . . 428 62

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 16	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	72 16	—

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del ministro del tesoro, in data 10 gennaio 1921, il sig. Rapuzzi Andrea, notaio residente ed esercente in Mantova, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse

Avviso di smarrimento.

Visti gli articoli 25 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802 (serie 2ª) e 460 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, si rende noto per ogni effetto di ragione e di legge l'avvenuto smarrimento del certificato n. 4247 rilasciato in Firenze il 30 giugno 1865 per l'annua rendita di L. 0,50 a favore della chiesa pievania di Lorenzana, rappresentata dal suo rettore quale parte della rendita collettivamente iscritta nel Gran Libro del debito pubblico consolidato 3 0[0, ed affetta alle affrancazioni dei canoni enfiteutici ed altre responsioni permesse nelle Provincie toscane con decreto 15 marzo 1860, n. 145.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione senza che sia stata prodotta opposizione, questa Cassa provvederà al rilascio del duplicato corrispondente al certificato di cui sopra.

Pel direttore generale
D. VALLE.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 2 gennaio 1921:

Veltroni cav. Giuseppe, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 ottobre 1920, nella parte che si riferisce al richiamo in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri del suindicato ufficiale.

Capitani.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Gaeta Renato, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, dal 31 luglio 1920.

Gaeta Renato, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 31 luglio 1920, con decorrenza per gli assegni dal 1° agosto 1920.

Di Monte Antonio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 23 luglio 1920.

Di Monte Antonio, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 23 luglio 1920, con decorrenza per gli assegni dal 1° agosto 1920.

Guidotti Ernesto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 16 gennaio 1920.

Fiori Alberico, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'8 marzo 1919, l'aspettativa anzidetta è prorogata dall'8 giugno 1920.

Gaeta Renato, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 31 maggio 1920.

Di Monte Antonio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 26 dicembre 1920:

Tosgobbi Vladimiro, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri richiamato in servizio effettivo dal 20 novembre 1920.

I seguenti capitani, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio dalle date sottoindicate:

Levi Giulio, dal 20 settembre 1920.

Stelluti-Scala Affreduzzo, dal 27 id.

Gobbo Giov. Battista, dal 7 id.

Delmati Armando, capitano, in aspettativa, l'aspettativa stata concessa al suindicato ufficiale deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Scarpiello Angelo, capitano, l'aspettativa stata concessa al suindicato ufficiale deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Peyrani Felice Mario, capitano, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Scudellari Giacomo, dal 16 marzo 1920.

Valentini Riccardo, dal 12 agosto 1919.

Perrelli Riccardo, dal 6 maggio 1920.

Inzirillo Salvatore, dal 15 id.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Marraccini Renato, (quattro mesi).

Papini Giovanni, (quattro mesi).

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 26 dicembre 1920:

Camussi Mario — Santoro Renato.

Con R. decreto del 2 gennaio 1921:

Rota William, capitano in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dall'8 luglio 1920.

Poeta Domenico, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito per riduzione di quadri dal 13 febbraio 1920.

Poeta Domenico, capitano in aspettativa per riduzione di quadri richiamato in servizio 10 fanteria dal 13 febbraio 1920 con decorrenza assegni dal 16 febbraio stesso.

Poeta Domenico, capitano in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 20 dicembre 1919.

I seguenti capitani sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti col proprio grado e con la propria anzianità a fianco di ciascuno segnata nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Boemi Giuseppe, con anzianità 15 aprile 1917.

Tegani Raffaele, id. 15 id.

Oliveri Corredo, id. 15 id.

Poeta Domenico, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 25 aprile 1920 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio dall'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio del suindicato ufficiale.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Guizzi Giuseppe, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata, dal 17 agosto 1920.

Con R. decreto del 26 dicembre 1920:

Vareschi Giosuè, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio, dal 13 giugno 1920.

I seguenti tenenti in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalle date sottoindicate:

Caputo Armando, dal 14 aprile 1920.

Lispi Angelo, dal 10 ottobre 1920.

Uva Vincenzo, dal 7 settembre 1920.

Dalmasso Giovanni, dal 21 ottobre 1920.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Ricciardi Antonio, dal 17 maggio 1920.

Scopelliti Antonino, dal 30 aprile 1920.

Pandolfi de Rinaldis Pietro, dal 30 ottobre 1920.

Trevale Calogero, dal 5 ottobre 1920.

Cecconi Giorgio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 21 settembre 1920.

Con R. decreto del 26 dicembre 1920:

Brancaleone Carlo, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 27 luglio 1916, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 2 gennaio 1921:

Zubbani Umberto, capitano, la decorrenza assegni nel grado di te-

nente del suindicato ufficiale di cui al Regio decreto 11 luglio 1920, viene stabilita al 1° agosto 1916.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti col proprio grado e con anzianità per ognuno indicata, nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Mamoli Pietro, con anzianità 2 marzo 1916.
Balassone Angelo, id. 25 febbraio 1917.
Pesa Lodovico, id. 7 maggio 1916.
Biglio Felice, id. 7 id.
Pastacaldi Gastone, id. 2 marzo 1916.
Mohrhoff Giuseppe, id. 27 luglio 1916.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 30 dicembre 1920:

Bartoli Rodolfo, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 16 gennaio 1921.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Maggiori.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Beltrami cav. Emilio, maggiore, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 24 giugno 1920.

Capitani.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Picciurro Francesco, già capitano artiglieria, incorso nella perdita del grado in seguito a sentenza in data 8 novembre 1918 del tribunale militare speciale di guerra della 9ª armata che lo condannava previa degradazione ad anni tre di reclusione ordinaria, è reintegrato dal 15 maggio 1920 nel grado di capitano nell'arma d'artiglieria ai sensi degli articoli 12 e 13 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1502, con riserva d'anzianità e destinato 1° pesante campale.

Con R. decreto del 5 dicembre 1920:

Sottotenenti.

I seguenti sott'ufficiali di artiglieria sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, con le sottonotate anzianità, con riserva d'anzianità relativa:

Con anzianità 1° marzo 1918
con riserva d'anzianità relativa:

Ugonti Amedeo

Con anzianità 1° febbraio 1919
con riserva d'anzianità relativa:

Coppola Arturo.

Con R. decreto del 5 dicembre 1920:

I seguenti sottotenenti di complemento sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, con le anzianità e decorrenze assegni sottonotate, con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità e decorrenza assegni
dal 1° dicembre 1918 e con riserva d'anzianità relativa:

Catinella Salvatore.

Con anzianità e decorrenza assegni
dal 1° maggio 1919 e con riserva d'anzianità relativa:

Vallese Carlo.

Con R. decreto del 5 dicembre 1920:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con le anzianità e decorrenza assegni con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità e decorrenza assegni
dal 1° marzo 1919 e con riserva d'anzianità relativa:

Ugenti Amedeo.

Con anzianità e decorrenza assegni
dal 1° dicembre 1919 e con riserva d'anzianità relativa:

Catinella Salvatore.

Con anzianità e decorrenza assegni
dal 1° febbraio 1920 e con riserva d'anzianità relativa:

Coppola Arturo.

Con anzianità e decorrenza assegni
dal 1° maggio 1920 e con riserva d'anzianità relativa:

Vallese Carlo.

Arma del genio.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 5 dicembre 1920:

I seguenti sottufficiali del genio sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con le anzianità sottonotate, con riserva d'anzianità relativa:

Con anzianità 1° maggio 1917
e con riserva di anzianità relativa:

Vinciguerra Giuseppe.

Con anzianità 1° settembre 1917
e con riserva di anzianità relativa:

Acerenza Fortunato.

Con anzianità 1° gennaio 1919
e con riserva di anzianità relativa:

Marsili Remo.

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con le anzianità e decorrenza assegni dalle date sottonotate con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° giugno 1918
e con riserva di anzianità relativa:

Acerenza Fortunato.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920
e con riserva di anzianità relativa:

Marsili Remo.

Personale permanente dei distretti.

Colonnelli.

Con R. decreto del 2 gennaio 1921:

Venturoli cav. Ugo, colonnello in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dall'11 agosto 1920.

Corpo sanitario militare.

Capitani.

Con R. decreto del 2 gennaio 1921:

I seguenti capitani medici sono dispensati dal servizio attivo permanente, a loro domanda, ed inscritti con il loro grado e la loro anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento dal 16 gennaio 1921:

Alessio Paolino.
Ramorino Paolo.
Castoldi Guido.
La Torre Maria Paolo, capitano medico, rimosso dal grado.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*